

IL DIRITTO DEL MINORE A RICEVERE AMORE

THE CHILD'S RIGHT TO RECEIVE LOVE

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 12, febrero 2020, ISSN: 2386-4567, pp. 762-777



Rosita
LIFRIERI

ARTÍCULO RECIBIDO: 22 de octubre de 2019
ARTÍCULO APROBADO: 12 de diciembre de 2019

RESUMEN: Il presente saggio si propone di analizzare il diritto del minore a ricevere l'amore dei suoi genitori e dei nonni.

Nello specifico , punto di partenza, dell'analisi è la legge n.219 del 2012, che ha introdotto lo statuto dei diritti del figlio. Tra questi assume ruolo centrale il diritto del figlio all'assistenza morale da parte dei suoi genitori ; il diritto del figlio minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Si tratta di diritti fondamentali e indispensabili, per la serena ed equilibrata crescita del minore. Essi si traducono nel rispetto del principio del the best interest of the child.

PALABRAS CLAVE: Minore; amore.

ABSTRACT: *This essay aims to analyze the child's right to receive the love of his parents and grandparents.*

Specifically, the starting point, of the analysis is the law n.219 of 2012, which introduced the statute of the rights of the child. Among these, the right of the child to moral assistance from his parents assumes a central role; the right of the minor child to maintain significant relationships with the ascendants and relatives of each parental branch. These are fundamental and indispensable rights, for the serene and balanced growth of the child.

They translate in compliance with the principle of the best interest of the child.

KEY WORDS: *Child; love.*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. IL DIRITTO DEL MINORE A RICEVERE L'AMORE DEI SUOI GENITORI.- I. Il risarcimento del danno per privazione affettiva nel panorama della giurisprudenza italiana.- III. IL DIRITTO DEL MINORE ALL'AMORE DEI NONNI.- I. Applicazioni giurisprudenziali.- IV. CONCLUSIONI.

I. INTRODUZIONE.

Successivamente alla Riforma del 1975, al fine di eliminare, nell'ordinamento giuridico italiano, la residuale discriminazione tra figli naturali e figli legittimi, è stata approvata, dal Parlamento, la legge n. 219 del 2012¹. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono state emanate dal Governo con il d. lgs.n. 154 del 28 dicembre 2013. Tuttavia la Riforma della Filiazione, in primo luogo, ha proclamato il principio di unicità dello stato di figlio che trova esplicito fondamento nel nuovo articolo 315 cod. civ.². Quest'ultimo afferma che: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"³.

Ratio della norma è la creazione di uno stato unico, attraverso l'abolizione di qualsivoglia discriminazione tra figli naturali e figli legittimi⁴, perché la legge conosce solo figli⁵. Una parificazione, questa, necessaria e coordinata con quanto stabilito dalla disciplina del diritto interno e del diritto internazionale.

Come infatti l' art. 30 Cost., pur riconoscendo il valore importante della famiglia legittima, assicura tutela anche ai figli nati fuori dal matrimonio. Nello specifico l'art. 30 Cost. al 3 comma, stabilisce che: "la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio, ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri

1 Sulla Riforma della filiazione del 2012 BIANCA, C.M.: *Diritto civile* 2.1, 6° ed., Milano, 2017, p. 362, rileva che: "La legge ha riformato il diritto della filiazione enunciandone i principi in una serie di norme di pronta entrata in vigore(1° gennaio 2013) e delegando il Governo a modificare e integrare le disposizioni vigenti per formare una disciplina organica e coerente con i nuovi fondamenti della materia".

Si riporta l'art. 315 cod. civ., precedente alla legge 10 dicembre n. 219 del 2012, rubricato: "Doveri del figlio verso i genitori" alla luce del quale: "Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia".

3 Al riguardo BIANCA, M.: "Luguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n. 219 del 2012", *Giust. civ.*, Giuffrè, Milano, 2013, n. 5°-6°, pp.205-222.

4 Sul punto si veda FERRANTI, D.: "Superamento della discriminazione formale a carico dei figli nati fuori del matrimonio", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014, p.1 ss.

5 BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv.dir.civ.*, 2013, num. 1°, p. 1 ss.

• Rosita Lifrieri

Dottoressa in Giurisprudenza. Correo electrónico: rositalifrieri@libero.it

della famiglia legittima". Ciò in quanto, dai rapporti familiari derivano diritti propri della persona umana, fondamentali per la sua formazione e sviluppo.

In ossequio la disciplina internazionale⁶ sottolinea espressamente il divieto di ogni forma di discriminazione. Il riferimento va così, all'art.14 CEDU, secondo cui : "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza , la nascita od ogni altra condizione".

In secondo luogo, occorre dire, che con la legge del 10 dicembre 2012, n. 219 è stato introdotto lo statuto dei diritti del figlio, ex art. 315 bis cod.civ. Siffatto statuto elenca i diritti del figlio quali diritti della personalità: il diritto di essere educato, mantenuto, istruito, assistito moralmente dai genitori, il diritto di crescere in famiglia e di essere ascoltato. Trattasi di diritti volti a tutelare interessi essenziali della persona durante la sua crescita e formazione⁷.

II. IL DIRITTO DEL MINORE A RICEVERE L'AMORE DEI SUOI GENITORI.

Tra i diritti enunciati con la Riforma della Filiazione, e di cui al sopracitato art. 315 bis cod. civ.⁸, assume ruolo centrale il diritto del figlio all'assistenza morale. La legge sulla Filiazione ha inteso sancire il diritto del figlio ad essere amato dai suoi genitori. Pur essendo stata proposta ma non accolta (in sede di approvazione della legge delega) l'espressione letterale "diritto del figlio di essere amato dai genitori" (sostituita con quella dell'assistenza morale), assistere moralmente il proprio figlio altro non significa che averne cura amorevole⁹. Così in un ordinamento che storicamente ha mostrato scarsa attenzione ai fatti di sentimento, il diritto all'amore dei genitori è un diritto fondamentale del minore¹⁰. Con la configurabilità in capo al figlio minore di un diritto all'amore, nell'ambiente familiare, si è data rilevanza giuridica ai sentimenti. Nello specifico quando il sentimento diventa valore sociale ed è giudicato socialmente rilevante allora risulta essere meritevole di tutela. Così l'ordinamento giuridico italiano ritiene meritevole di tutela il rapporto di amore tra

6 Cfr. Art 8 Carta europea dei diritti dell'uomo; Art.21 Carta di Nizza.

7 Vid. BIANCA, C.M.: *Diritto civile* 2.1, cit., p. 364: "Si tratta di diritti fondamentali di solidarietà che tutelano l'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione".

8 Sull'art 315 bis cod. civ. MAURANO, R: *Le controversie in materia di filiazione*, Cedam, Milano, 2010, p. 15. osserva: "L'obiettivo perseguito è il riconoscimento di un unico status filiationis, fondato sui due aspetti della verità biologica e dell'assunzione della responsabilità rispetto al figlio, aspetti entrambi necessariamente presenti nel fondare la ratio della disciplina".

9 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, cit., p. 367.

10 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, cit., p. 368.

il figlio minore e il genitore sotto forma di diritto soggettivo del primo ad essere amato dal secondo¹¹.

Si nota bene come l'interesse del minore, a ricevere affetto dai genitori, si oggettivizza in un valore rilevante per l'ordinamento giuridico, differenziandosi così, dall'interesse all'affetto nelle relazioni tra adulti, che resta giuridicamente irrilevante¹². Il perché di ciò risiede nell'idea di fondo secondo cui è interesse primario del minore, "ricevere quella carica affettiva, di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione"¹³.

Oggi il diritto all'amore è espressamente riconosciuto dall'art. 6, 2 comma della legge 4 maggio 1983, n. 184¹⁴. L'art. 6, 2 comma della legge sull'adozione evidenzia quale presupposto indefettibile per l'adozione l'idoneità affettiva degli adottanti, affermando che: "i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare". L'idoneità affettiva si traduce quindi nell'idoneità ad adottare: è necessario che gli adottanti debbano poter trasmettere all'adottato l'affetto necessario, quale dato sostanziale di cui si nutre ogni rapporto genitore- figlio. L'idoneità affettiva è elemento fondamentale, nella valutazione del giudice per quanto concerne l'adozione, ma non solo. Infatti, anche nel disciplinare la misura temporanea dell'affidamento familiare, la legge 1983 n. 184 all'art. 2, 1 comma sottolinea espressamente l'importanza delle relazioni affettive per il minore. Cosicché il minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante interventi di sostegno e aiuto, è affidato ad una famiglia (in cui vi siano altri minori) o ad una persona singola, che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Proseguendo, vi è poi l'art. 8 della legge 1983, n. 184 che individua nella carenza affettiva e quindi nell'inidoneità affettiva della famiglia d'origine, il presupposto della situazione di abbandono del minore¹⁵. Sul punto la Suprema Corte di

11 FORNARO, P.: "Il diritto all'amore dei figli", *www.diritto.it*, 1 agosto 2017.

12 Vid. SPAZIANI, P.: Il diritto del figlio all'assistenza morale e all'amore nell'elaborazione dottrinale", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., p. 1 ss.

13 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, cit., p. 368: "Tra gli interessi essenziali del minore si pone infatti in primo piano l'interesse a ricevere quella carica affettiva di cui l'essere umano non può fare a meno nel tempo della sua formazione".

14 BIANCA, C.M.: "Verso un più giusto diritto di famiglia", *Iustitia*, 2012, fasc. 2, pp. 239-240: "Che il figlio debba essere assistito moralmente si può desumere solo dalla legge sull'adozione. Neppure la legge sull'adozione, tuttavia, menziona il diritto all'assistenza morale, limitandosi essa ad indicare la mancanza di tale assistenza come circostanza qualificante la situazione di abbandono. Il disegno di legge proclama invece espressamente l'assistenza morale come diritto del figlio, riconoscendo nella cura affettiva dei genitori il bene di cui il minore ha un bisogno primario per la sua crescita armoniosa".

15 Sul punto MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "L'idoneità "in concreto "di cui al secondo comma", in *Commentario del Codice civile*, Utet, Torino, 2010, p. 45 osserva: "Giunge così a maturazione, nel linguaggio legislativo, la consapevolezza che l'idoneità o la carenza affettiva dei genitori costituisce l'elemento prevalente delle due opposte realtà familiari oggetto della presente legge: lo stato di abbandono (relativo) del minore e l'idoneità ad adottare".

Cassazione¹⁶ ha precisato che l'esigenza è quella di evitare che al minore manchi il minimo delle cure e dell'affetto, complessivamente inteso come indispensabile per una crescita normale ed equilibrata. Anche il solo abbandono morale, può dunque pregiudicare detta esigenza. Non è importante il modello di attenzione che un genitore esprime nei confronti dei figli, e che può essere diverso a seconda della cultura, del ceto sociale di appartenenza, ma è importante che tale modello affettivo, risponda alle effettive necessità del minore. Al contrario, qualora vi sia una carenza affettiva, dei genitori verso i figli, non solo viene meno il concetto stesso di famiglia, intesa come principale formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità (ex art. 2 Cost.), ma può derivarne una compromissione insanabile alla crescita del minore.

I. Il risarcimento del danno per privazione affettiva nel panorama della giurisprudenza italiana.

La carenza affettiva, del genitore nei confronti del proprio figlio, costituisce atto illecito che lede i diritti fondamentali della persona umana, inerenti alla qualità di figlio. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza precisando che si tratta di illecito endofamiliare: privazione del rapporto genitoriale¹⁷. Il genitore, manifestando il proprio disinteresse affettivo nei confronti del figlio minore, arreca un danno all'identità di quest'ultimo, che deve essere risarcito¹⁸. A chiarire ciò è stata dapprima la Cassazione con la sentenza n. 7713 del 2000. Il caso riguarda, la richiesta di risarcimento danni, concernenti il profilo affettivo ed economico, avanzata da un figlio nei confronti del proprio padre naturale. La Suprema Corte ha specificato che nel caso di specie è da ammettersi non solo il risarcimento dei danni patrimoniali ma anche dei danni che ostacolano potenzialmente le attività dirette a perseguire lo sviluppo della persona umana.

Interessante è anche la vicenda affrontata dal Tribunale di Cassino nel 2016¹⁹.

L'attrice è una donna che, nell'interesse della figlia minore, conviene in giudizio il padre naturale della stessa. La donna chiede il risarcimento dei danni subiti dalla minore per l'abbandono, non solo materiale ma anche morale, imputabile al padre. Quest'ultimo si è sempre disinteressato della figlia e non ha mai mostrato interesse nell'instaurare un legame affettivo con la minore. Nel risolvere la controversia il Tribunale di Cassino ha affermato che l'assenza della figura paterna nella crescita della figlia minore, integra "un fatto generatore di responsabilità aquiliana" c.d.

¹⁶ Cfr. Cass. 21 giugno 1988, n. 4220.

¹⁷ MAZZOLA, M.A.: *Il danno da privazione genitoriale*, Key editore, Milano, 2018.

¹⁸ Vid. commento di CIMINO, G.: "Il danno da privazione della figura genitoriale", www.studiolegalecimino.eu, 13 settembre 2019.

¹⁹ Cfr. Trib.Cassino, 15 giugno 2016, n. 832.

endofamiliare. Pertanto è da ammettersi il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.

In linea di continuità si è posta anche la pronuncia del Tribunale di Milano n. 2938 del 2017.

La madre di un ragazzo disabile, nonché sua amministratrice di sostegno, cita in giudizio il padre di quest'ultimo, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla totale assenza del padre nella vita del figlio. Tale assenza, il Tribunale di Milano, ha specificato che rappresenta un illecito civile, da ricondursi nella previsione di cui all'art.2043 cod. civ. Trattasi di danno da privazione della figura paterna, da liquidarsi in via equitativa e sulla base di quanto stabilito dalle Tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Ne deriva quindi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la violazione degli obblighi di assistenza morale, di cura, di educazione da parte del genitore nei confronti del figlio dà luogo ad illeciti endofamiliari con il conseguente risarcimento del danno qualora siano arrecati pregiudizi allo sviluppo della persona umana.

III. IL DIRITTO DEL MINORE ALL'AMORE DEI NONNI .

Al fine di garantire al minore la crescita in un ambiente familiare sereno e armonioso, non può non menzionarsi l'art. 337 ter cod. civ. Tale articolo è intitolato "Provvedimenti riguardo ai figli" e al I comma stabilisce che: "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Dalla lettura del I comma dell'art.337 ter cod. civ., può subito individuarsi l'oggetto del diritto in esame, ossia il mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale²⁰. Con il termine ascendenti ci si riferisce ai nonni, la cui presenza nella vita dei nipoti è di primaria importanza. Come infatti, l'interesse del minore, a relazionarsi con i nonni, era stato già sottolineato nel testo dell'art. 155 cod. civ., anteriore al d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. L'articolo in esame prima di essere modificato prevedeva che nel caso di separazione personale dei genitori il figlio minore aveva diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

20 Cfr. CARRANO, R.: "L'oggetto del diritto: i 'rapporti significativi' con gli ascendenti alla luce della Riforma e della Costituzione", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, cit., p. 162 ss.

Da un'interpretazione letterale del vecchio testo dell'art. 155 cod. civ. e dell'art. 337 ter cod. civ., si evince però come il diritto in esame, vige solo con riguardo ai nipoti. Pur rappresentando i nonni, per i nipoti minori, un punto di equilibrio nella crescita di questi ultimi (li aiutano a superare ostacoli, momenti familiari di crisi) la loro posizione resta incerta. Nello specifico non viene chiarito il dubbio circa l'esistenza di un diritto di visita dei nonni²¹ autonomamente tutelabile in caso di separazione o divorzio dei genitori del minore. A riguardo, è necessario allora fare riferimento ad un'altra norma del codice civile, vale a dire all'art. 317 bis cod. civ. che prevede al 1° comma il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Al 2° comma specifica che all'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto, può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore²².

L'art. 317 bis cod. civ. riconosce quindi l'importanza nel nucleo familiare della figura dei nonni e il loro diritto. Dovendo precisarsi però, che tale diritto è subordinato, strumentale a quello dei nipoti: gli ascendenti facendo valere il loro diritto, fanno valere di conseguenza il diritto dei nipoti, che così è maggiormente tutelato²³.

In altre parole l'art. 317 bis, 2° comma cod. civ. ammette sì, una tutela del diritto di visita degli ascendenti, ma al contempo questa forma di tutela incontra un limite: l'esclusivo interesse del minore. La Suprema Corte Di Cassazione²⁴ ha infatti precisato che la legge riconosce il ruolo fondamentale dei nonni per la crescita del minore, prevedendone un limite solo laddove sia in contrasto con il preminente interesse di quest'ultimo. In linea di continuità, con quanto fissato dall'ordinamento giuridico italiano, si pone anche l'ordinamento tedesco. I

21 Vid. SALITO, G.: "Il diritto di visita dei nonni e degli altri parenti", in *Il Diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2011, p.455.

22 Cass. 25 settembre 1998, n. 9606: "Il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall'ostacolo a relazioni affettive che sono conformi a principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata, tali da non compromettere la funzione educativa del genitore stesso; pertanto a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice, ai sensi degli art. 333 e 336 cod. civ. per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsigliano il rapporto medesimo".

23 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1, cit., p. 368.

24 Cass. 19 gennaio 2015, n. 725. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una nonna materna, la quale chiedeva il ricongiungimento con la nipote. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito fondata sul principio, secondo cui, il rapporto di frequentazione tra la minore e la nonna, nonché la ricorrente, aveva un effetto negativo per gli interessi della minore.

Il codice civile tedesco²⁵ considera rilevante la figura dei nonni, i quali hanno diritto a relazionarsi con i nipoti, ma solo se serve al benessere psicofisico del minore. Anche nell'ordinamento giuridico francese, l'art. 371-4 Code civil dispone che il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali con i propri antenati. L'interesse del bambino può però essere di impedimento all'esercizio di tale diritto, quando la relazione nonni-nipoti risulta essere contraria all'interesse superiore del minore stesso.

Orbene ciò che si evince sia dall'ordinamento italiano, da quello tedesco, da quello francese è la positivizzazione del diritto ad una relazione affettiva tra nonni e nipoti.

Può, senza ombra di dubbio, affermarsi che tale rapporto affettivo ha avuto un pieno riconoscimento legislativo. Cosicché, ad esempio, il giudice italiano, chiamato ad adottare provvedimenti riguardanti la vita di un bambino, in caso di contrasti familiari, oltre a regolamentare le modalità, i tempi, che il piccolo deve trascorrere con i genitori, non può non tener conto della richiesta degli altri componenti di ciascun ramo genitoriale (i nonni) se la mancata continuità del rapporto affettivo nonni-nipoti risulta essere effettivamente pregiudizievole per il minore.

Il diritto all'amore dei nonni, si esplica quindi anche attraverso il diritto di visita acquista un contenuto autonomo e indipendente rispetto al rapporto genitoriale e si configura come diritto della personalità del minore²⁶.

I . Applicazioni giurisprudenziali.

Fin dal passato, la giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, ha posto l'attenzione sulla regolamentazione delle relazioni tra minori e ascendenti.

Prima dell'introduzione dell'art. 317 bis cod. civ. l'orientamento giurisprudenziale prevalente negava l'esistenza di un diritto di visita dei nonni, poiché tale diritto non era riconosciuto da nessuna norma giuridica. Ciò posto le pretese dei nonni ad intrattenere rapporti personali con i loro nipoti, si sostanziavano in un interesse morale e affettivo. Dinanzi a siffatto interesse non corrispondeva il diritto di intervenire in giudizio, ove era in gioco l'interesse del minore²⁷.

Un esempio a tal proposito, è dato dalla decisione della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2009 n. 22081. La Suprema Corte ha precisato che i nonni (pur essendo il loro interesse attuale e concreto) non sono legittimati ad intervenire nel

25 § 1685 BGB.

26 Vid. BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'amore dei nonni", in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, t. I, Univ. Catania, Giuffrè, 2006, p.117 ss.

27 NOCERA, A.: "Il diritto di visita dei nonni: la giurisprudenza più recente", www.ilquotidianogiuridico.it, 27 marzo 2019.

giudizio di separazione tra i coniugi, quando uno dei coniugi impedisce il rapporto affettivo tra ascendenti e nipoti²⁸.

Si evince come la posizione degli ascendenti veniva qualificata sotto forma di interesse legittimo al fine di garantire tutela al loro diritto di visita che, in assenza di apposita disposizione normativa, era sottoposto a scelte discrezionali, tenuto conto dell'interesse del minore²⁹.

Orbene l'interesse legittimo dei nonni e di tutti gli altri parenti trovava pieno riconoscimento solo quando coincideva con l'interesse del minore a mantenere la continuità affettiva con gli ascendenti e quando la frequentazione con gli stessi non arrecava un danno al minore³⁰.

Con l'introduzione dell'art. 317 bis cod. civ., in capo ai nonni si è individuato un vero e proprio diritto soggettivo, che si traduce nel mantenimento dei rapporti significativi con i nipoti, potendo i primi, reclamare il loro diritto di visita, se ostacolato dai genitori nel caso di conflitti familiari.

A fronte di ciò l'orientamento della giurisprudenza è mutato. Partendo dal presupposto che le relazioni nonni-nipoti, non possono avere carattere residuale, ma costituiscono vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare³¹ e pur ammettendo che il titolare dell'interesse giuridicamente protetto è sempre il minore, si è riconosciuta la posizione soggettiva, meritevole di tutela degli ascendenti³². Questi ultimi, se il loro diritto viene impedito, possono agire in giudizio e spetta al giudice, adottare i provvedimenti più idonei nell'interesse superiore del minore.

Sul punto significativa è la sentenza della Cassazione n. 752 del 19 gennaio 2015 che ha specificato come il diritto di visita dei nonni è strumentale alla piena realizzazione del minore; deve essere quindi valutato in base alla situazione specifica³³.

28 Cfr. in senso conforme Cass. 27 dicembre 2011, n. 28902; Cass. 11 agosto 2011, n. 17191.

29 Cfr. BIANCA, M.: "Il diritto". cit., p. 117 ss.

30 Cfr. Trib. Min. Aquila, 13-2-1998. Nella sentenza si afferma che: "potendo i nonni vantare un mero interesse legittimo e non un diritto soggettivo perfetto di frequentazione dei nipoti, le visite degli avi sono consentite solo ove il loro interesse a mantenere i contatti con i nipoti minorenni coincida con l'interesse di questi ultimi, e sempreché dette visite contribuiscano a favorire un pieno ed armonico sviluppo della personalità dei minori".

31 Cfr. Cass. 25 settembre 1998, n. 9606.

32 Cfr. Cass. 5 marzo 2014, n. 5097.

33 Vid. commento di LUME, F.: "Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale", www.questionegiustizia.it, 17 febbraio 2015; Vid. commento di MAZZOTTA, V.: "Non esiste un incondizionato diritto di visita dei nonni", www.personaedanno.it, 22 gennaio 2015.

Il caso riguarda una bambina di otto anni, rimasta orfana di madre. La nonna materna agisce in giudizio per vedere riconosciuto il suo diritto di incontrare la nipote; diritto osteggiato dal padre della minore. Il Tribunale per i minorenni procede nell'ascoltare la bambina, la quale manifesta la volontà di non voler vedere la nonna materna perché le ricorda l'iter doloroso della malattia della madre. Decisione della bambina, pienamente assecondata dal padre.

Il Tribunale per i minorenni rigetta la domanda della nonna e la decisione viene confermata anche dalla Corte di Appello.

Segue il ricorso della nonna in Cassazione. La Cassazione, in linea di continuità con quanto deciso nel giudizio di primo e di secondo grado, ha affermato che il diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli scendenti non attribuisce un autonomo diritto di visita a questi, ma ne costituisce elemento di indagine e di valutazione del giudice, nella scelta dei provvedimenti da adottare per assicurare una sana ed equilibrata crescita del minore. Nel caso di specie, l'interesse della minore, ad una crescita armoniosa, esclude, attesa la volontà della bambina, gli incontri con la nonna materna.

Il giorno successivo alla sopracitata decisione giurisprudenziale, e quindi il 20 gennaio 2015, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha emesso un'importante sentenza sulla vexata quaestio del diritto di visita dei nonni.

A ricorrere in giudizio sono i nonni paterni di una bambina perché, a seguito della separazione dei genitori e della richiesta della madre di dichiarare la decadenza della potestà genitoriale dell'ex coniuge, sono costretti ad interrompere il rapporto con la minore.

Il Tribunale nell'ottobre del 2002 affida ai nonni materni la bambina; la madre può vedere liberamente la figlia mentre il padre può farle visita solo sulla base di quanto deciso dai servizi sociali. Il motivo di ciò risiede nel fatto che il padre è stato denunciato dalla direttrice della scuola della bambina per abusi sessuali nei confronti della stessa.

Nel febbraio del 2003, la Procura della Repubblica, esprime parere favorevole all'esercizio del diritto di visita dei nonni paterni, previo un percorso di sostegno psicologico, nonché preparatorio agli incontri nonni paterni- nipote. Tuttavia, nessun incontro si svolge mai. Successivamente, la psicologa che ha in cura la minore, chiede al Tribunale di sospendere qualsiasi possibilità di incontro perché la bambina si mostra angosciata e paurosa dinanzi alla possibilità di incontrare i nonni paterni. La bambina associa la figura dei nonni paterni al padre e quindi alle sofferenze procurategli dallo stesso.

Così il Tribunale per i minorenni autorizza la sospensione di tali incontri. I ricorrenti propongono ricorso alla Corte di Appello, che respinge il reclamo. A questo punto i nonni paterni adiscono la Corte EDU per il seguente motivo: i giudici nazionali nel negare il loro diritto di visita non solo non hanno tenuto in considerazione il preminente interesse del minore ma hanno pregiudicato anche il loro diritto alla vita familiare.

La Corte Europea, dopo aver indagato e valutato sulla relazione affettiva in questione nonni- nipote, condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU in quanto: "le autorità nazionali non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che hanno violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare sancito dall'articolo 8 della Convenzione"³⁴.

Ratio della decisione è che l'articolo 8 CEDU ha lo scopo di premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, potendo essere adottate dallo Stato misure specifiche appropriate anche nel caso di conflitto che oppone i due genitori; misure idonee a riunire genitore e figlio. Lo stesso vale anche nelle relazioni tra il minore e i nonni³⁵. Ne deriva così una parificazione tra il diritto dei genitori e quello degli ascendenti. Il principio improntato sul rispetto della vita familiare, secondo i giudici di Strasburgo, deve comprendere la possibilità di assicurare ai nonni una relazione stabile con i loro nipoti³⁶.

In linea con quanto stabilito nel caso *Manuello e Nevi c. Italia* è la decisione della Corte di Appello di Venezia, Sez.M minorenni del 2 dicembre 2015 nell'accogliere il reclamo dei nonni, che a causa di contrasti tra i genitori e le famiglie della coppia, hanno interrotto i rapporti con i nipoti.

La Corte ha consentito ai nonni di vedere i nipoti, valorizzando i nonni come portatori di quel bagaglio di esperienza e culturale, necessario alla formazione del minore. Altresì la presenza dei nonni nella vita dei nipoti risulta necessaria per consentire ai minori di conoscere le proprie origini. Nel caso di specie, ne consegue che è compito dei genitori accantonare le diatribe che dividono la

34 *Causa Manuello e Nevi c. Italia* 20 gennaio 2015, ricorso n. 107/10.

35 Sul punto *PITRONE, A.*: "L'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto di visita dei nonni", *www.rivistaoidu.net*, n. 1°, 2015, p.215 s.s., osserva che: "La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente sentenza *Manuello e Nevi c. Italia*, ha ribadito come l'articolo 8 della CEDU abbia anzitutto lo scopo di proteggere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri nella sua vita privata e familiare, ma implica anche la nascita di obblighi positivi in capo allo Stato inerenti al rispetto effettivo della vita privata, che si traducono nella predisposizione di un arsenale giuridico adeguato a garantire i diritti legittimi degli interessati, al fine peraltro di adottare, nell'ambito dei rapporti familiari, le misure necessarie a tutelare il rapporto tra genitori e figli, anche in caso di conflitto nella coppia".

36 *Cfr. BERGAMINI, E.*: "La corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni: sentenza *Valcheva c. Babanarakisb*", *rivistaeurojus.it*, 2 luglio 2018.

famiglia, e favorire i contatti nonni-nipoti minorenni, in virtù del primario interesse dei figli minorenni ad una crescita serena ed equilibrata.

Più di recente, nel 2018, sull'importanza del mantenimento del legame significativo nonni-nipoti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che nella nozione diritto di visita (contenuta nel regolamento n. 2201/2003) deve essere compreso anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 31 maggio 2018 n° C-335/17)³⁷. Si ribadisce ulteriormente come, al fine di evitare misure confliggenti con l'interesse del minore, il giudice può statuire sui diritti di visita, riconoscendo ai nonni la frequentazione stabile e continuativa con i loro nipoti minorenni.

Orbene questa rassegna giurisprudenziale evidenzia che, finalmente, sia nel diritto interno che internazionale, si riconosce ai nonni un'importanza che a livello sociale, è da sempre stata nota³⁸. Il diritto di questi però non è assoluto ma è da considerarsi sempre in funzione dell'interesse superiore del minore (Cassazione civile Ordinanza n. 15328/18).

IV. CONCLUSIONI.

In definitiva, il principio cardine, sul quale del resto è improntata l'intera Riforma della Filiazione, è il *the best interest of the child*³⁹. Un principio espressamente sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo all'art. 3, par. 1, secondo cui: "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"; dall'art 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per cui l'interesse superiore del minore è da considerarsi preminente in tutti gli atti riguardanti i minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private.

Un principio, che nel codice civile italiano, si traduce nel rispetto di quanto stabilito dal sopracitato articolo 315 bis cod. civ.; di quanto previsto dall'art. 155 cod. civ.; nel mantenere, il minore, un sano rapporto con entrambi i genitori e legami significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, ex artt. 317 bis cod. civ. e 337 ter cod. civ.

37 VASSALLO, G.: "Diritto di visita dei genitori va esteso anche ai nonni", *www.altalex.com*, 25 giugno 2018.

38 LADDOMANDA, M.: "L'importanza dei nonni nella giurisprudenza italiana ed europea", *www.diritto.it*, 17 giugno 2016.

39 Sul principio del *the best interest of the child* si vedano gli atti del convegno *The best interest of the child* in corso di pubblicazione (a cura di M. BIANCA), Sapienza, Roma, 20-22 settembre 2018; DI LORENZO, N.: "Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari", *www.cde.unict.it*.

La disciplina codicistica, in ossequio con la giurisprudenza⁴⁰ fissa e definisce i criteri della dimensione affettiva e dell'educazione come bisogni necessari per il benessere del minore⁴¹.

Bisogni di cui non possono non tenerne conto in primo luogo i genitori e gli ascendenti perché l'intenzione del legislatore è tutelare, all'interno della famiglia, il minore verso una crescita psicofisica equilibrata e serena. In una società come quella attuale, in cui la famiglia parentale ha lasciato spazio alla famiglia nucleare e alla famiglia fondata sul matrimonio, ex art. 29 Cost., si affiancano nuovi modelli familiari, il minore è titolare di diritto soggettivi che l'ordinamento deve promuovere⁴².

In secondo luogo i giudici competenti (attraverso l'ascolto⁴³, la comparazione dei coniugi) devono accertarsi che i provvedimenti che intendono adottare siano idonei a soddisfare l'interesse superiore del minore, evitando la configurazione di ulteriori danni a bambini, già privi di un ambiente familiare sereno in cui poter crescere.

Il principio del *the best interest of the child* è la stella polare che illumina tutto il diritto di famiglia. Così il minore ha diritto di ricevere amore dai genitori e dai nonni perché: "il minore senza l'affetto dei genitori è come una pianta senz'acqua"⁴⁴ al contempo, come ci insegna Alex Haley: "nessuno può fare per i bambini ciò che fanno i nonni. I nonni cospargono la polvere di stelle sulla vita dei bambini"

40 Cass. 16 febbraio 2002, n. 2303.

41 Sul punto si veda COFFARI, G.A.: "L'interesse superiore del fanciullo: da significativo a significato", *www.studiocoffari.it*, 22 febbraio 2017.

42 Così testualmente BIANCA, M.: "Il diritto", cit., p. 141.

43 Sull'ascolto del minore BIANCA, C.M.: "Il diritto del minore all'ascolto", *Nuove leggi civ.comm.*, 2013, n. 3°, p. 546 ss.
CAVALLO, M.: *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Armando editore, Roma, 2012.

44 BIANCA, C.M.: "La posizione giuridica del minore in Italia e in Europa", *Convegno tenutosi al Senato*, il 31 marzo 2017, cita le parole di un Presidente del Tribunale dei minori: "Nella mia esperienza posso dire che un bambino che vive senza l'amore dei suoi genitori è come una pianta senza acqua".

BIBLIOGRAFIA

BERGAMINI, E.: "La corte di giustizia e il diritto di visita dei nonni: sentenza Valcheva c. Babanarakisb", *eurojus.it*, 2 luglio 2018.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, 2.1., 6ª ed., Giuffrè, Milano, 2017.

BIANCA, C.M.: "Il diritto del minore all'ascolto", *Nuove leggi civ.comm.*, n. 3°, 2013.

BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv.dir.civ.*, n. 1°, 2013.

BIANCA, C.M.: "Verso un più giusto diritto di famiglia", *Iustitia*, fasc. 2, 2012.

BIANCA, M.: "Il diritto del minore all'amore dei nonni", in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, Univ.Catania, 2006.

BIANCA, M.: "Luguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n.219 del 2012", *Giust.civ.*, n. 5°-6°, 2013.

CARRANO, R.: "L'oggetto del diritto: i 'rapporti significativi' con gli ascendenti alla luce della Riforma e della Costituzione", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014.

CAVALLO, M.: *Le mille facce dell'ascolto del minore*, Armando editore, Roma, 2012.

CIMINO, G.: "Il danno da privazione della figura genitoriale", *www.studiodilegalecimino.eu*, 13 settembre 2019.

COFFARI, G.A.: "L'interesse superiore del fanciullo: da significante a significato", *www.studiocoffari.it*, 22 febbraio 2017.

DI LORENZO, N.: "Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del fanciullo all'interno delle relazioni familiari", *www.cde.unict.it*.

FERRANTI, D.: "Superamento della discriminazione formale a carico dei figli nati fuori del matrimonio", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014.

FORNARO, P.: "Il diritto all'amore dei figli", *www.diritto.it*, 1 agosto 2017.

LADDOMANDA, M.: "L'importanza dei nonni nella giurisprudenza italiana ed europea", *www.diritto.it*, 17 giugno 2016.

LUME, F.: "Il rapporto fra nonni e minore e la sua tutela giurisdizionale", *www.questionegiustizia.it*, 17 febbraio 2015.

MAURANO, R.: *Le controversie in materia di filiazione*, Cedam, Milano, 2010.

MAZZOLA, M.A.: *Il danno da deprivazione genitoriale*, Key editore, Milano, 2018.

MAZZOTTA, V.: "Non esiste un incondizionato diritto di visita dei nonni", *www.personaedanno.it*, 22 gennaio 2015.

MOROZZO DELLA ROCCA, P.: "L'idoneità 'in concreto' di cui al secondo comma", in *Commentario del Codice civile*, Utet, Torino, 2010.

NOCERA, A.: "Il diritto di visita dei nonni: la giurisprudenza più recente", *www.ilquotidianogiuridico.it*, 27 marzo 2019.

PITRONE, A.: "L'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela il diritto di visita dei nonni", *www.rivistaoidu.net*, 2015.

SALITO, G.: "Il diritto di visita dei nonni e degli altri parenti", in *Il Diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza*, Giappichelli, Torino, 2011.

SPAZIANI, P.: "Il diritto del figlio all'assistenza morale e all'amore nell'elaborazione dottrinale", in *Filiazione. Commento al decreto attuativo* (a cura di M. BIANCA), Giuffrè, Milano, 2014.

VASSALLO, G.: "Diritto di visita dei genitori va esteso anche ai nonni", *www.altalex.com*, 25 giugno 2018.